

DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016
393/2016/R/GAS

RETTIFICA DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITÀ AMMINISTRATIVA PER LA SOCIETÀ ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. E RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER LA SOCIETÀ SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A., PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013, E PER LA SOCIETÀ SADORI RETI S.R.L., PER L'ANNO 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 89/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 89/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla società 820-SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA, per la quale, a seguito della presentazione di un'istanza di rettifica dati, con la deliberazione 89/2015/R/GAS sono state rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2013, sono emersi alcuni errori materiali nelle determinazioni tariffarie relative alla località 6990-CASTEL SAN GIORGIO, per gli anni 2011, 2012 e 2013, e alla località 9201-BUONABITACOLO, per gli anni 2012 e 2013;
- con riferimento alla società 993-SADORI RETI SRL, per la quale con la deliberazione 99/2016/R/GAS sono state approvate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, sono emersi alcuni errori materiali nelle determinazioni tariffarie relative alla località 10176-MONDOLFO, per il medesimo anno;
- con riferimento alla società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL, è emerso un errore materiale nella determinazione dell'importo dell'indennità amministrativa, conseguente alla presentazione di un'istanza di rettifica dati, approvato con la deliberazione 99/2016/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per la società 820-SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA, con riferimento alla località 6990-CASTEL SAN GIORGIO, per gli anni 2011, 2012 e 2013, e alla località 9201-BUONABITACOLO, per gli anni 2012 e 2013, e per la società 993-SADORI RETI SRL, con riferimento alla località 10176-MONDOLFO, per l'anno 2015;
- procedere alla rideterminazione dell'importo dell'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, approvato con la deliberazione 99/2016/R/GAS, per la società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per la società SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA, per gli anni 2011, 2012 e 2013

- 1.1 Sono rideterminati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2011, 2012 e 2013, precedentemente approvati con la deliberazione 89/2015/R/GAS, come riportati nella Tabella 1a allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per la società SADORI RETI SRL, per l'anno 2015

- 2.1 Sono rideterminati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2015, precedentemente approvati con la deliberazione 99/2016/R/GAS, come riportati nella Tabella 1b allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Rettifica di importo relativo all'indennità amministrativa

- 3.1 È rideterminato l'importo relativo all'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, precedentemente approvato con la deliberazione

99/2016/R/GAS, come riportato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE